II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1969

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/93 — Esposizione europea della macchina utensile)

(69/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la domanda d'attestazione negativa presentata il 20 settembre 1962, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, dal sig. F. Wolff-Cammaerts, Segretario generale del Comitato europeo di cooperazione tra industrie delle macchine utensili (CECIMU), Bruxelles, relativa alle decisioni adottate dal CECIMU per l'organizzazione delle Esposizioni europee della macchina utensile (EEMU) ed in particolare alle norme che regolano la partecipazione degli espositori,

vista la notifica di dette decisioni, effettuata il giorno stesso, intesa a poter beneficiare delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato per il caso in cui esse rientrassero nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1,

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e di posizioni dominanti, ottenuto, in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 14 novembre 1968,

I

1. considerando che il CECIMU è unassociazione di fatto, priva di personalità giuridica, costituita il 13 luglio 1950, cui aderiscono attualmente le 12 associazioni nazionali seguenti :

— Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Francoforte sul Meno, Germania

— Fachverband der Maschinen- und Stahl- und Eisenbauindustrie Österreichs, Vienna, Austria

— Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux, Bruxelles, Belgio

— Foreningen af Danske Vaerktöjsmaskinfabrikanter, Copenaghen, Danimarca

— Syndicat des constructeurs français de machines-outils, Neuilly-sur-Seine, Francia

— The Machine Tool Trades Association (Metal-working Machine Tool Manufacturers' Section), Londra, Regno Unito

— Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Milano, Italia

— Vereniging van Metaal-Industrieën (Groep Gereedschapswerktuigen), L'Aja, Paesi Bassi

— Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stoccolma, Svezia

— Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller, Zurigo, Svizzera

— Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramientas, San Sebastiano, Spagna

— Centro de Cooperaçao des Industriais de Maquinas-Ferramientas, Porto, Portogallo ;

considerando che dette associazioni nazionali comprendono tra i loro membri la maggior parte dei

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

costruttori di macchine utensili dei rispettivi paesi e che esse hanno l'obbligo di comunicare al CECIMU i criteri d'ammissione dei loro membri, fermo restando che la loro rappresentanza in seno al CECIMU è limitata esclusivamente ai costruttori di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ;

considerando che la decisione d'accettazione o di rifiuto di nuovi aderenti al CECIMU è di competenza esclusiva del suo Comitato centrale ;

2. considerando che gli scopi del CECIMU, fissati al momento della sua costituzione, possono essere riassunti come segue :

— studiare in comune le teorie e le misure auspicabili, atte a sviluppare in ciascun paese aderente le possibilità d'investimento in macchine utensili ;

— creare i mezzi necessari per provvedere alla divulgazione degli studi cosí realizzati ;

— regolare in comune le manifestazioni commerciali internazionali, di cui la più importante è l'esposizione, in modo che lo sforzo di ciascun costruttore diventi più efficace e meno costoso ;

— risanare, d'accordo con le associazioni nazionali, il regime delle fiere e delle esposizioni all'interno di ciascun paese, allo scopo di ridurle possibilmente ad una sola, destinata a documentare la clientela nazionale nel settore delle macchine utensili ;

considerando che la domanda e la notifica presentate dal CECIMU si riferiscono appunto a questi due ultimi scopi ;

considerando che, per realizzare questi obiettivi, sono state adottate le seguenti decisioni : anzitutto, nel 1955, il Comitato ha fissato alcuni criteri generali da osservare per l'organizzazione di un'« EEMU », successivamente, nel 1957, è stato adottato il primo regolamento dell'EEMU, regolamento che riprende sostanzialmente i suddetti criteri. Tale regolamento viene ripubblicato ogni due anni a cura degli organizzatori dell'EEMU ; le disposizioni cui si riferiscono la domanda e la notifica sono sempre rimaste immutate ;

3. considerando che le disposizioni principali del regolamento dell'EEMU sono le seguenti :

a) le EEMU sono organizzate dal CECIMU in tutti gli anni dispari e la loro attuazione materiale è affidata all'associazione del paese ove ha luogo l'esposizione ;

b) il materiale ammesso all'EEMU riguarda in particolare le macchine utensili per la lavorazione dei metalli ;

c) i costruttori di macchine utensili che espongono all'EEMU — che possono anche non essere membri della loro associazione nazionale — devono effettuare, per il materiale esposto, almeno due delle seguenti tre operazioni « progettare », « costruire » e « vendere » ; inoltre, devono assolvere ai seguenti requisiti :

  aa) appartenere, come azienda, ad un paese membro del CECIMU, espletando o facendo espletare in uno di essi la «costruzione» delle macchine o del materiale esposti ;

  bb) impegnarsi, se presentano macchine utensili all'EEMU, a non esporre durante tutto l'anno, né direttamente né indirettamente, le loro macchine utensili in alcun'altra fiera, esposizione o salone organizzato in uno dei paesi ove esiste un'associazione nazionale di costruttori di macchine utensili che sia membro del CECIMU ; la scelta tra la partecipazione all'EEMU e la partecipazione a qualsiasi altra manifestazione è assolutamente libera, anche per i costruttori membri di un'associazione nazionale aderente al CECIMU ;

  cc) nel caso di macchine utensili fabbricate in base ad un contratto di licenza, se il concedente od il concessionario della licenza partecipa ad altre esposizioni di dette macchine, anche soltanto sotto il proprio nome, in uno dei paesi membri del CECIMU, anche l'altro contraente è escluso dall'EEMU per le macchine previste in detto contratto ;

  dd) la restrizione della facoltà di partecipare all'EEMU si estende alle macchine, fotografie, modelli, cataloghi, ecc. presentati ad una di dette fiere, esposizioni o saloni, da agenti, rivenditori o da qualsiasi altra persona interposta ;

d) la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera c) comporta, ipso facto, l'esclusione dall'EEMU successiva e la perdita degli eventuali acconti versati a valere sulle spese di partecipazione ; tuttavia non sono mai state prese vere e proprie sanzioni nei confronti delle imprese che non hanno rispettato gli obblighi previsti ;

e) le macchine utensili esposte in un'EEMU possono essere messe a disposizione degli espositori alle fiere ed alle esposizioni nei paesi membri del CECIMU per dimostrazione di dispositivi, utensili od accessori, solo previa autorizzazione dell'associazione nazionale cui è affi-

data l'attuazione dell'EEMU in questione e, in ogni caso, senza che il marchio di fabbrica sia visibile ;

f) le domande d'ammissione all'EEMU vanno presentate ad un comitato d'ammissione, composto di membri designati dal CECIMU, che decide se accettarle o respingerle senza possibilità di appello e senza esser tenuto, in alcun caso, a rendere noto il motivo delle proprie decisioni ;

g) l'attribuzione dei posteggi viene effettuata dall'associazione nazionale organizzatrice, d'accordo con il comitato d'ammissione ; questa stessa associazione stabilisce anche i prezzi e le altre condizioni d'affitto dei posteggi ;

4. considerando che le 9 EEMU finora realizzate si sono svolte rispettivamente a Parigi, Hannover, Bruxelles e Milano ; che, peraltro, il CECIMU non ha mai escluso che dette esposizioni possano aver luogo anche in altre città dei paesi ove l'associazione di costruttori di macchine utensili aderisce al CECIMU ;

considerando che negli anni intermedi fra un'EEMU e l'altra, i costruttori di macchine utensili sono liberi di esporre i loro prodotti ove lo desiderano ; che, tuttavia, il CECIMU ha favorito l'organizzazione d'esposizioni nazionali di macchine utensili durante gli anni pari ed ha incoraggiato una partecipazione a dette manifestazioni degli aderenti alle proprie associazioni ;

5. considerando che, per ben valutare il problema, bisogna tener conto delle principali tendenze che caratterizzano il settore delle fiere ed esposizioni :

a) anzitutto, il numero e la frequenza di dette manifestazioni sono in aumento in tutti i paesi, soprattutto a causa dell'importanza pubblicitaria che assumono le fiere ed esposizioni agli effetti della commercializzazione dei prodotti ;

b) in particolare per le piccole e medie imprese, le fiere ed esposizioni rappresentano un mezzo essenziale di prospezione del mercato, sia per le vendite che per gli acquisti ;

c) il carattere internazionale delle fiere ed esposizioni si accentua di anno in anno e attualmente il caso di una fiera od esposizione puramente nazionale è piuttosto raro. Cio è dovuto, tra l'altro, all'interpenetrazione sempre maggiore dei mercati ;

d) sebbene le tendenze siano diverse a seconda del livello di sviluppo economico dei vari paesi, si può tuttavia rilevare che esiste una sempre più netta preferenza per le manifestazioni specializzate rispetto a quelle di carattere generale. D'altronde, anche le fiere generali diventano spesso un insieme di fiere specializzate ; ciò si verifica soprattutto per i settori economici che, considerati isolatamente, non giustificherebbero l'organizzazione di manifestazioni particolari. Bisogna, inoltre, tener conto del fatto che ogni settore industriale richiede un'area sempre più vasta per esporre una gamma di prodotti sufficientemente rappresentativa e che, di conseguenza, diventa sempre più difficile far coesistere in una sola fiera tutti i settori che vi erano in precedenza rappresentati ;

6. considerando che le osservazioni inviate dai terzi interessati alla Commissione a seguito della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 103 del 10 giugno 1966, non sono di natura tale da modificare il giudizio sulla decisione del CECIMU ; che, infatti, i pochi importatori di macchine utensili che hanno fatto osservare che, avendo il fabbricante di tali macchine partecipato direttamente all'EEMU, era loro vietato di esporre in altre fiere che presentavano per loro un certo interesse, hanno riconosciuto, in seguito ai chiarimenti forniti dalla Commissione, che anch'essi traggono vantaggi dalla presentazione delle macchine utensili all'EEMU, come è dimostrato in appresso al capitolo III, 1 e 2, e che non vi era quindi più ragione per loro d'insistere sul punto di vista iniziale ;

II

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d'associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che la decisione adottata dal CECIMU nel 1955, perfezionata nel 1957 e ribadita ogni due anni nei regolamenti dell'EEMU, costituisce una decisione di un'associazione d'associazioni d'imprese, e cioè le organizzazioni nazionali di costruttori di macchine utensili, che altro non è che una forma d'associazioni d'imprese ; che tale decisione rientra dunque nella sfera d'applicazione dell'articolo 85 del trattato ;

2. considerando che i regolamenti dell'EEMU contengono le seguenti disposizioni (generalmente denominate «clausola I/7 », formula che sarà impiegata anche nel presente testo per designare il

complesso delle disposizioni restrittive contenute in detti regolamenti), che si applicano durante tutto l'anno in cui ha luogo l'EEMU e che hanno per oggetto o per effetto di restringere, durante lo stesso anno, il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune :

— l'impegno, per i costruttori di macchine utensili che hanno esposto le loro macchine in un'EEMU, di non partecipare, né direttamente né indirettamente, ad alcun'altra fiera, esposizione o salone organizzato in uno dei paesi ove l'associazione nazionale dei costruttori di macchine utensili è membro del CECIMU ;

— l'esclusione dall'EEMU del costruttore che ha sottoscritto un contratto di licenza per la fabbricazione di macchine utensili e la cui controparte ha partecipato ad altre esposizioni di dette macchine, anche soltanto sotto il proprio nome, in uno dei paesi membri del CECIMU ;

— l'esclusione dall'EEMU del construttore di macchine utensili che sono state presentate (anche solo in fotografie, modelli, cataloghi, ecc.) ad altre fiere, esposizioni o saloni da parte di agenti, rivenditori o qualsiasi altra persona interposta ;

— la necessità del consenso dell'associazione nazionale cui è affidata la realizzazione dell'EEMU, affinché le macchine utensili esposte ad un'EEMU possano essere messe a disposizione di espositori a fiere, esposizioni o saloni nei paesi membri del CECIMU, per dimostrazioni d'utensili o d'accessori, con l'obbligo in ogni caso di rendere invisibile il marchio di fabbrica del costruttore ;

considerando che la clausola I/7, com'è stata sopra definita, provoca le seguenti restrizioni della concorrenza :

a) anzitutto, in materia di concorrenza tra organizzatori di fiere nei paesi della CEE (prestatari di servizi). Infatti, questa clausola impedisce, ogni due anni, che tutti gli organizzatori di fiere nei sei paesi che non siano quelli dell'EEMU possano utilizzare liberamente, tra gli argomenti pubblicitari delle loro manifestazioni, le macchine utensili esposte alla EEMU. Ora, da un lato, tali macchine costituiscono per qualsiasi fiera generale, ed anche per talune fiere od esposizioni specializzate dei settori industriali vicini a quello delle macchine utensili, un elemento molto importante per il loro successo ; dall'altro, la maggior parte dei costruttori di macchine utensili, ed in ogni caso i più importanti tra essi partecipano sempre all'EEMU. Dalla limitazione della libertà d'azione di tutti gli organizzatori di fiere o esposizioni nei paesi della CEE negli anni in cui viene effettuata l'EEMU, consegue un'importante restrizione della concorrenza sul mercato di dette prestazioni di servizi ;

b) la clausola I/7 ha un'incidenza diretta anche sull'attività concorrenziale degli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili (importatori, rappresentanti, concessionari, ecc.). Infatti, negli anni dispari, se le macchine utensili sono esposte all'EEMU dal costruttore o dai suoi delegati, nessun altro venditore può presentarle in altre fiere od esposizioni che abbiano luogo nei paesi ove esiste un'associazione aderente al CECIMU. Ora, se l'interesse commerciale predominante del costruttore e di alcuni venditori è quello di partecipare all'EEMU, vi sono altri commercianti per cui è più importante esporre le macchine in questione in fiere od esposizioni che si tengono nel territorio della loro attività economica e mediante le quali potrebbero meglio entrare in contatto con i loro acquirenti potenziali. Inoltre, può accadere che, su uno stesso mercato, due distributori di prodotti concorrenti si trovino in una posizione concorrenziale diversa a seconda che il rispettivo fabbricante abbia o non abbia partecipato, direttamente od indirettamente, all'EEMU ;

c) infine, la clausola I/7 del regolamento dell'EEMU, sebbene non limiti il potere degli interessati di decidere liberamente della loro partecipazione all'EEMU, ha peraltro per oggetto di restringere la concorrenza tra i costruttori di macchine utensili. Infatti, poiché la partecipazione all'EEMU è ormai considerata una necessità da tutti i principali costruttori, il fatto che tale partecipazione comporti, durante tutto l'anno, delle limitazioni alla presentazione della loro gamma produttiva ad altre esposizioni, restringe la possibilità del costruttore di concludere affari per tale via in altre regioni. D'altra parte, se per taluni costruttori, la cui produzione è già ben introdotta sul mercato, la semplice partecipazione all'EEMU una volta ogni due anni può essere sufficiente, per altri che vogliono introdursi sul mercato, lo sviluppo della loro attività commerciale potrebbe richiedere la loro presenza ad altre fiere od esposizioni, anche durante l'anno in cui essi hanno partecipato all'EEMU ;

considerando, inoltre, che la disposizione contenuta nei regolamenti dell'EEMU, in base alla quale le domande d'ammissione all'EEMU sono giudicate da un comitato, emanazione del CECIMU, che de-

cide se accettarle o respingerle, senza facoltà d'appello e senza esser tenuto in alcun caso a rendere noto il motivo delle proprie decisioni, potrebbe avere anch'essa per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che, infatti, data l'importanza assunta dall'EEMU ai fini della commercializzazione delle macchine utensili, come è già stato spiegato sopra, l'esclusione dall'EEMU di un costruttore, o del distributore delle sue macchine utensili, può metterli in una posizione concorrenziale sul mercato sensibilmente più sfavorevole di quella dei loro concorrenti che possono trar profitto dalla loro partecipazione all'EEMU ; che, tuttavia, questa norma non è mai stata applicata, almeno fino ad oggi, allo scopo d'escludere arbitrariamente delle imprese dalla partecipazione all'EEMU, dato che le sole esclusioni previste concernevano dei casi d'infrazione alla clausola I/7 ; che se, dunque, allo stato attuale delle cose, tale comportamento non è che ipotetico ed una restrizione della concorrenza non può essere configurata, occorre peraltro far sì che il CECIMU fornisca delle garanzie effettive, tali da impedire il verificarsi in avvenire del suddetto comportamento restrittivo ;

considerando che da quanto precede risulta che la decisione adottata dal CECIMU in merito alla partecipazione alternativa all'EEMU o ad altre fiere ed esposizioni (clausola I/7) restringe sensibilmente la concorrenza sia sul piano dell'organizzazione delle fiere ed esposizioni che su quello della commercializzazione delle macchine utensili ;

3. considerando che le restrizioni della concorrenza di cui sopra, contenute nel regolamento dell'EEMU, possono inoltre pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, infatti :

a) la partecipazione della maggior parte dei principali costruttori di macchine utensili dei paesi membri della CEE è limitata, ogni due anni, ad una sola esposizione in uno degli Stati membri, in ragione della loro presenza all'EEMU ; ne consegue che l'offerta di prestazioni di servizi da parte degli organizzatori delle altre fiere od esposizioni effettuate nel mercato comune incontra, per quanto riguarda questi prodotti, solo una domanda corrispondente ridotta e quindi l'integrazione dei mercati delle prestazioni di servizi è ostacolata ;

b) siccome la partecipazione ad una fiera od esposizione di carattere internazionale ha soprattutto lo scopo di facilitare i contatti e la conclusione d'affari tra commercianti di diversi paesi, dall'impossibilità in cui si trovano in tutti gli anni dispari gli ausiliari commerciali dei costruttori di macchine utensili che hanno partecipato all'EEMU di esporre liberamente le macchine utensili nei paesi del mercato comune che non siano quello ove ha avuto luogo tale manifestazione, deriva che gli scambi di macchine utensili tra i paesi della CEE possono diventare più difficili ;

c) la stessa considerazione vale per i costruttori che vogliono introdursi in un determinato mercato o che hanno prodotti nuovi da far conoscere e da vendere, ed anche per gli acquirenti che non sono sempre in grado di recarsi facilmente in paesi diversi dal loro per vedere le macchine utensili che possono interessarli ed, eventualmente, per acquistarle ;

considerando che gli ostacoli agli scambi di prestazioni di servizi d'organizzazione di fiere ed alla compra-vendita di macchine utensili tra i paesi della CEE sono quindi di natura tale da mettere direttamente in causa la libertà del commercio tra Stati membri in modo da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra gli Stati ;

4. considerando che, pertanto, l'articolo 85, paragrafo 1, è applicabile alla decisione del CECIMU che fissa le condizioni di partecipazione degli espositori all'EEMU e, conseguentemente, ad altre fiere od esposizioni ; che non è, quindi, possibile dar seguito alla domanda d'attestazione negativa presentata dal CECIMU ;

III

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a tutte le decisioni d'associazioni d'imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti od a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. considerando che la decisione del CECIMU riguardante la partecipazione degli espositori all'EEMU ed alle altre fiere od esposizioni deve essere esaminata sotto il duplice aspetto della prestazione di servizio fornita dagli organizzatori delle fiere e della commercializzazione delle macchine utensili che riguarda sia i costruttori che i loro ausiliari commerciali ;

a) considerando che l'esigenza di una razionalizzazione della partecipazione alle fiere ed esposizioni è attualmente molto sentita in numerosi settori d'attività economica, tra l'altro in quelli ove tale partecipazione comporta delle spese, dirette o indirette, particolarmente elevate, com'é il caso nel settore delle macchine utensili e che l'attività del CECIMU per realizzare l'EEMU s'inserisce in detta tendenza verso le esposizioni specializzate come fattore di razionalizzazione :

aa) tali esposizioni permettono di riunire e di confrontare la quasi totalità dell'offerta di macchine utensili costruite dai produttori di una certa dimensione e, di conseguenza, d'offrire un panorama completo del settore, servendo così di stimolo ai produttori, orientando nella maniera migliore la domanda molto diversificata di macchine utensili e permettendo di concludere importanti affari con un minimo di sforzi promozionali ;

bb) questi vantaggi superano gli svantaggi derivanti agli organizzatori di fiere generali dalla restrizione della libertà d'esporre imposta ai partecipanti all'EEMU. Bisogna tener conto al riguardo del fatto che tale restrizione si verifica solo un anno su due e del numero ridotto di impianti che possono accogliere un'esposizione di macchine utensili, dato che essa richiede sistemazioni materiali molto rilevanti ;

b) considerando che l'effetto di razionalizzazione perseguito dalla clausola I/7 del regolamento dell'EEMU si verifica anche per quanto riguarda la commercializzazione delle macchine utensili, sotto diversi aspetti :

aa) sebbene le spese di partecipazione all'EEMU siano spesso più elevate di quelle della partecipazione alla maggior parte delle esposizioni e fiere nazionali e locali, esse devono essere paragonate solo al complesso delle spese che un produttore dovrebbe sopportare se partecipasse a tutta una serie di altre fiere od esposizioni che gli desse gli stessi risultati commerciali. Ne consegue che, con la partecipazione all'EEMU, il prezzo di costo delle macchine utensili viene gravato di un ammontare inferiore di spese per la pertecipazione a fiere ed esposizioni ;

bb) se si considerano gli interessi diretti dei produttori di macchine utensili, bisogna notare che ogni fabbricante resta libero di scegliere, negli anni pari, le manifestazioni pubblicitarie che ritiene più vantaggiose e, negli anni dispari, la sola EEMU oppure tutte le altre fiere ed esposizioni ad esclusione dell'EEMU. Inoltre, mediante l'avvicendamento dell'EEMU in un certo numero di città di paesi diversi, i costruttori che non hanno l'abitudine di partecipare alle grandi manifestazioni internazionali all'estero, hanno la possibilità di partecipare alle EEMU organizzate nel loro paese e con ciò di farsi conoscere su scala internazionale. Bisogna concludere quindi che le EEMU, come esistono attualmente, presentano vantaggi importanti e generali per la commercializzazione delle macchine utensili ;

cc) quanto all'attività svolta dagli ausiliari commerciali (distributori) dei costruttori di macchine utensili, bisogna osservare che solo in casi eccezionali gli interessi dei produttori e dei loro distributori non coincidono, specie perché i primi hanno interesse a partecipare all'EEMU, mentre i distributori desidererebbero poter prendere parte ogni anno a manifestazioni che permettano loro di essere più direttamente a contatto con la loro propria clientela. Ma, nell'insieme, esistono i vantaggi sostanziali già esposti per la distribuzione delle macchine utensili e tutti gli ausiliari commerciali dei fabbricanti traggono un vantaggio, almeno indiretto, dalla presenza all'EEMU delle macchine utensili che vendono ;

c) considerando che, in base ai fatti e giudizi che precedono, si può concludere che la regolamentazione riguardante l'EEMU, ed in particolare la clausola I/7, contribuiscono a migliorare la distribuzione dei prodotti ed a promuovere il progresso economico ; che, quindi, la prima condizione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato è soddisfatta ;

2. considerando che dai vantaggi per la distribuzione delle macchine utensili e per il progresso economico di cui si è parlato sopra derivano i seguenti benefici per gli utilizzatori di detti prodotti :

a) il fatto di concentrare periodicamente in un unico luogo, scelto per avvicendamento in vari paesi, la parte essenziale di tutta la produzione europea di macchine utensili, come vien effettivamente realizzato dall'EEMU, consente agli utilizzatori interessati d'evitare numerosi viaggi e d'orientarsi in una sola volta sui prodotti che potrebbero eventualmente acquistare, grazie a contatti diretti con gli espositori ;

b) inoltre, data la partecipazione più limitata alle fiere ed esposizioni, la razionalizzazione comportante una diminuzione delle spese pubblicitarie che gravano sul prezzo delle macchine utensili ha per effetto di contenere il prezzo di costo di detti prodotti e, di conseguenza, tenuto conto della intensa concorrenza esistente sul mercato, il prezzo di vendita agli acquirenti ;

considerando che la decisione del CECIMU riguardante l'EEMU ha quindi effetti positivi diretti e sufficientemente importanti per gli utilizzatori ; che, in conclusione, una congrua parte del profitto risultante dal sistema di razionalizzazione introdotto dall'EEMU è riservata agli utilizzatori e che, la seconda condizione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, è così soddisfatta ;

3. considerando che la clausola I/7 del regolamento dell'EEMU non impone restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere gli obiettivi suddetti, che, infatti :

a) la restrizione risultante dall'impegno assunto dai costruttori di macchine utensili, o dai loro intermediari, che espongono all'EEMU di non partecipare ad alcun'altra esposizione negli anni dispari è una condizione « sine qua non » per arrivare alla razionalizzazione del sistema delle fiere ed esposizioni delle macchine utensili ; tale misura non va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo previsto dato che, negli anni pari, i produttori ed i loro ausiliari commerciali sono liberi d'esporre dove vogliono, ciò che evita gli inconvenienti di un sistema troppo rigido ;

b) inoltre, la clausola I/7 è sempre stata applicata in maniera elastica e nulla fa prevedere che tale atteggiamento cambierà in avvenire, tanto più che i responsabili del CECIMU hanno fornito assicurazioni scritte al riguardo ; ciononostante, pur potendosi affermare che in pratica ci si sforzerà di limitare le restrizioni al minimo indispensabile per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione perseguiti, è peraltro necessario che tutte le decisioni d'esclusione dall'EEMU siano portate a conoscenza della Commissione ;

c) il fatto che gli acquirenti possano orientarsi non solo sull'offerta delle imprese facenti parte delle associazioni aderenti al CECIMU, ma anche di quelle che non aderiscono a dette associazioni, rafforza ulteriormente gli elementi che hanno permesso di constatare che le restrizioni della concorrenza sono contenute entro limiti indispensabili ;

considerando che per gli stessi proprietari d'impianti di fiere ed esposizioni che non siano quelli utilizzati fino ad ora per organizzare l'EEMU, la restrizione necessaria per produrre gli effetti di razionalizzazione auspicati non supera limiti ragionevoli, in quanto né il regolamento dell'EEMU né altre decisioni del CECIMU escludono la possibilità d'utilizzare altri impianti che quelli di Hannover, Parigi, Milano e Bruxelles ;

considerando che la terza condizione d'applicazione all'articolo 85, paragrafo 3, è quindi assolta ;

4. considerando che, con la sua decisione riguardante l'organizzazione dell'EEMU, il CECIMU non ha eliminato la concorrenza né tra gli organizzatori di fiere né fra i venditori di macchine utensili per le seguenti ragioni :

a) per le esposizioni, le macchine utensili rappresentano solo uno degli elementi pubblicitari e qualsiasi costruttore resta libero di scegliere tra l'EEMU ed altre manifestazione ; gli organizzatori di fiere diversi dal CECIMU hanno la possibilità d'organizzare, negli anni pari, esposizioni a cui tutti possono liberamente partecipare e possono eventualmente contare negli altri anni sulla partecipazione di alcuni produttori di macchine utensili che non hanno esposto all'EEMU. Tale libertà di scelta è effettivamente utilizzata, come lo dimostrano le variazioni nel numero e nell'identità degli espositori, a seconda del paese ove l'EEMU è organizzata ;

b) la presentazione di un prodotto ad una fiera od esposizione è solo uno dei mezzi di commercializzazione esistenti ; di conseguenza, il fatto che i costruttori di macchine utensili, od i loro ausiliari commerciali, siano obbligati ad una scelta in questa materia, non sopprime la concorrenza tra le imprese interessate ;

considerando che la quarta condizione d'applicazione all'articolo 85, paragrafo 3, è quindi assolta e che sussistono tutte le condizioni per una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

IV

1. considerando che la decisione del CECIMU riguardante l'organizzazione dell'EEMU è stata notificata entro i termini fissati dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e che, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento la decisione della Commissione può avere effetto a decorrere dal 13 marzo 1962 ;

2. considerando che, nel fissare la durata di validità della decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, è opportuno tener conto delle caratteristiche di questo caso ed in

particolare del ritmo biennale dell'EEMU e che, a tale scopo, un periodo di dieci anni può esser preso in considerazione ;

3. considerando che, in funzione soprattutto di quanto sopra esposto al punto II 2, si ritiene opportuno che questa decisione comporti un onere, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, allo scopo di permettere alla Commissione di venire a conoscenza di tutti i casi nei quali il CECIMU ha deciso di respingere una domanda d'ammissione all'EEMU, di modo che essa possa, eventualmente, accertarsi che il comportamento che il CECIMU ha adottato in passato a questo riguardo non è cambiato ; che, a tale scopo, il CECIMU è obbligato ad inviare copie delle lettere con le quali esso stesso, od i comitati d'ammissione che sono sua emanazione, comunicano alle imprese interessate una decisione di non accettazione della domanda d'ammissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alle norme del regolamento dell'EEMU riguardanti la partecipazione degli espositori ad altre fiere o manifestazioni che si tengono nei paesi della Comunità economica europea.

Articolo 2

Il CECIMU farà immediatamente conoscere alla Commissione tutte le decisioni che esso prenderà, direttamente o per il tramite di speciali comitati d'ammissione, tendenti a rifiutare la partecipazione d'imprese all'EEMU.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il 13 marzo 1962 ed è valida fino al 31 dicembre 1978.

Essa è destinata al Comitato europeo di cooperazione tra industrie della macchina utensile (CECIMU), Bruxelles, nonché alle seguenti dodici associazioni nazionali di costruttori di macchine utensili, attualmente membri del CECIMU :

— Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken, Francoforte sul Meno, Germania

— Fachverband der Maschinen- und Stahl- und Eisenbauindustrie Österreichs, Vienna, Austria

— Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux, Bruxelles, Belgio

— Foreningen af Danske Vaerktöjsmaskinfabrikanter, Copenaghen, Danimarca

— Syndicat des constructeurs français de machines-outils, Neuilly-sur-Seine, Francia

— The Machine Tool Trades Association (Metalworking Machine Tool Manufacturers' Section), Londra, Regno Unito

— Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Milano, Italia

— Vereniging van Metaal-Industrieën (Groep Gereedschapswerktuigen), L'Aja, Paesi Bassi

— Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stoccolma, Svezia

— Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller, Zurigo, Svizzera

— Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramientas, San Sebastiano, Spagna

— Centro de Cooperaçao des Industriais de Maquinas-Ferramientas, Porto, Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY